

## **Lo stato dell'arte del Responsabile del trattamento dei dati personali e del Responsabile della Conservazione nella PA**

Il Responsabile del Trattamento dei Dati personali e il Responsabile della Conservazione rappresentano le due figure più emblematiche dell'innovazione digitale all'interno della struttura organizzativa e gestionale della PA.

Il Codice in materia di protezione dei Dati personali (D.Lgs. 196/2003) e il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 così come modificato dal D.Lgs. 235/2010) costituiscono i pilastri su cui si basa l'impianto normativo e il campo d'applicazione delle due figure in questione, che diventano le chiavi strategiche del processo di digitalizzazione in atto nella PA.

La riforma della PA, ormai divenuta una vera e propria rivoluzione, viaggia sui binari digitali del web e tra siti istituzionali come strumenti di front office digitale, sportelli virtuali, PEC e firme digitali, la PA insegue i baluardi dell'innovazione normativa, che appaiono sempre troppo avanti rispetto ai concreti risultati raggiunti.

Lo stato dell'arte della PA rispetto ai principi ispiratori del CAD di efficacia, efficienza, trasparenza e accessibilità alle informazioni, risulta ancora frammentario e disomogeneo.

Da una ricerca incentrata sull'analisi dei **siti web istituzionali di Regioni, Province, Comuni dei Capoluoghi di Provincia e Ministeri**, il nominativo del **Responsabile del Trattamento dei Dati Personali** (come previsto dalla norma in esame) **risulta pubblicato in meno del 30% dei casi**, fatta eccezione per i siti delle Regioni sui quali risulta visibile nel 70% dei casi.

Secondo quanto stabilito dall'art.3, comma 1, lett. a, b, f, g, h del "Codice in materia di protezione dei dati personali" si intende per:

*a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la*

*conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;*

*b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;*

*f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;*

*g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;*

*h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.*

Inoltre l'articolo 13, comma 1 stabilisce che l'interessato o la persona della quale sono raccolti i dati personali è previamente informata - oralmente o per iscritto - circa:

*a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;*

*b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;*

*c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;*

*d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;*

*e) i diritti di cui all'articolo 7;*

*f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più*

*responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.*

Come si evince, **il nominativo del Responsabile dovrebbe essere per legge immediatamente accessibile** agli utenti che visitano un sito della PA ma, nella maggior parte dei casi, ciò non avviene e bisogna ricorrere al vecchio e tanto caro telefono per avere le informazioni di cui abbiamo bisogno. A volte, però, per conoscere - com'è nostro diritto<sup>1</sup> - queste informazioni, non è neanche sufficiente una sola telefonata, ma bisogna contattare più volte l'Ente per scoprire chi è il Responsabile designato.

Nonostante le difficoltà incontrate e le lunghe trafile telefoniche affrontate, siamo riusciti a scoprire che in tutti i casi analizzati risulta nominato presso l'ente un Responsabile o dei responsabili del trattamento dei dati personali e che nel 70% dei casi costoro coincidono con i Dirigenti dell'ente, ognuno per il proprio settore di competenza.

La matassa amministrativa si complica ulteriormente quando parliamo di **Responsabile della conservazione digitale**.

Il CAD stabilisce precise procedure per la formazione, gestione e conservazione di documenti informatici. L'art.43, comma 1 stabilisce che i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e tutti gli atti, dati o documenti di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

---

<sup>1</sup> Il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 in relazione agli obblighi di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni stabilisce alla lettera i) del comma 8 dell'art.11 che gli incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai dipendenti pubblici e ai soggetti privati debbano essere pubblicati sul sito istituzionale in un'apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata "Trasparenza, valutazione e merito". Il successivo comma 9 stabilisce che, in caso di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

Il successivo art. 44 individua i requisiti minimi che un sistema di conservazione digitale di documenti deve rispettare. Tale sistema, infatti, dovrà quantomeno assicurare l'identificazione del soggetto che ha formato il documento, l'integrità, la leggibilità e agevole reperibilità di quest'ultimo, e il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli 31 e 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. **La gestione del sistema di conservazione è affidata ad un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali** e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi (di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza (comma 1-bis). La conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione può essere richiesta dal Responsabile della conservazione ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche (art. 44, comma 1-ter).

Nonostante l'importanza di tale figura, prevista dal CAD e dalle Regole tecniche attualmente vigenti (Deliberazione CNIPA 11/2004 in attesa della pubblicazione delle nuove Regole tecniche) e il ruolo strategico che essa gioca per l'innovazione digitale all'interno della PA, **il Responsabile della conservazione non è pubblicato sui siti analizzati nel 90% dei casi, non è stato ancora nominato da più del 50% degli enti intervistati, mentre il 10% degli enti affida in outsourcing il proprio sistema di conservazione dei documenti informatici.**

Prima di porsi la domanda se convenga sviluppare in casa propria un sistema di conservazione a norma o esternalizzare determinate funzioni, c'è da chiedersi se sono presenti all'interno della PA le competenze necessarie alla gestione di un archivio corrente che rispetti quanto previsto dal CAD.

Presupponendo una distinzione di fondo tra trattamento informatico di archivi tradizionali e archivi che nascono elettronici o digitali, la difficoltà nell'approccio organizzativo si verifica tanto nella gestione del flusso documentale da cartaceo a digitale, quanto nella gestione di documenti elettronici che viaggiano sul web e che necessitano di misure preventive di tutela



e sicurezza per il loro accesso e per la loro conservazione. L'archivista e il Responsabile della Conservazione diventano le figure strategiche all'interno dei nuovi processi gestionali in atto e nella costruzione della memoria del soggetto produttore, in quanto il primo seleziona quali documenti conservare, come e per quanto tempo, il secondo provvede alla loro gestione a livello pratico per tutto il periodo di vita degli stessi.

Secondo quanto stabilito dalla bozza delle nuove Regole tecniche sulla conservazione, in fase di pubblicazione probabilmente entro il 2012, è prevista la realizzazione di un Manuale di conservazione (art. 8) che illustri dettagliatamente l'organizzazione della conservazione, i soggetti in essa coinvolti e i ruoli da loro svolti, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione.

Il Responsabile della conservazione opera d'intesa con il Responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi - che, nel caso delle pubbliche amministrazioni centrali, coincide con il responsabile dell'ufficio di cui all'art.17 del Codice - oltre che con il responsabile della gestione documentale, ovvero con il coordinatore della gestione documentale ove nominato, per quanto attiene alle pubbliche amministrazioni (art.7, comma 1).<sup>2</sup>

Il documento informatico non rappresenta solo un atto amministrativo, ma rientra nella categoria più ampia di bene culturale in quanto facente parte dell'archivio di una PA, così come previsto all'art.10, comma 1 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", che definisce beni culturali non solo le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, ma anche gli archivi

---

<sup>2</sup> Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.82 del 2005; disponibili all'indirizzo: <http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Bozza%20-%20Regole%20tecniche%20conservazione.pdf>.

e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.

Questa categoria di **documenti, che rientrano nell'archivio storico dello stato, diventano veri e propri beni culturali** e non possono, se cartacei, essere conservati con le tecnologie ICT previste dal manuale di conservazione (almeno fino a quando non vi sarà uno specifico intervento in tal senso da parte del Ministero dei beni culturali), ma passano alla Soprintendenza dell'archivio storico dello Stato, in quanto beni storici che necessitano di meccanismi di tutela e conservazione differenti rispetto all'archivio corrente (e a quello di deposito).

Selezionare, archiviare e conservare sono da sempre le funzioni principali della gestione del flusso documentale cartaceo, che si applicano anche ai documenti informatici con l'ovvio cambiamento dell'approccio organizzativo delle stesse e con l'utilizzo di infrastrutture differenti rispetto a quelle visibili e tangibili usate per la "carta".

### ***Appendice sui risultati e la metodologia della ricerca***

Nell'appendice riportata qui di seguito verranno esposti i risultati della ricerca condotta da ANORC sulle figure nella PA del Responsabile del Trattamento dei dati personali e del Responsabile della Conservazione.

Oggetto dello studio sono stati: Regioni, Province, Comuni Capoluogo di Provincia e Ministeri.

La ricerca ha previsto **tre differenti modalità di rilevazione progressiva** a secondo dei casi riscontrati:

- in prima analisi è stato analizzato il **sito web** degli enti per verificare l'accessibilità alle informazioni sui responsabili;
- qualora l'informazione non sia stata riscontrata sul sito, si è cercato di farlo tramite **contatto telefonico**;

- in estrema analisi, di fronte al rifiuto degli uffici contattati telefonicamente di fornire le informazioni richieste sono state inviate via PEC delle **formali domande di accesso agli atti**.

La griglia per la rilevazione dei dati presenti nei siti web delle PA si compone di due differenti categorie di valori per la misurazione dell'accessibilità del sito: abbiamo, infatti, SI e NO per indicare la presenza o assenza del dato (accessibilità per singolo responsabile), 1-2-3 come valori di accessibilità totale del sito in relazione al reperimento dei dati, nello specifico:

- “1” per indicare un'insufficiente accessibilità del sito nei casi in cui non siano pubblicati in esso gli estremi dei responsabili e, in alcuni casi, non sia nemmeno presente l'informativa privacy;
- “2” nei casi di discreto grado di accessibilità e parziale reperibilità di almeno uno dei due responsabili (spesso si tratta del responsabile del trattamento dei dati personali che risulta comunque designato in tutte le PA contattate, anche quando non pubblicato);
- “3” nei casi di accessibilità totale ovvero nel caso in cui i nominativi di entrambi i responsabili siano pubblicati sul sito.

Ogni indicatore corrisponde a un requisito previsto da norme come il CAD o la D.lgs. 196/2003, dalle Regole Tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali (Deliberazione CNIPA/2004) e dalle nuove Regole Tecniche in materia di sistema di conservazione disponibili in bozza sul sito di DigitPA<sup>3</sup> e di prossima pubblicazione.

Di seguito saranno esposti i dati per categoria analizzata, riportando le percentuali dell'accessibilità per responsabile e totale del sito e le percentuali dei riscontri sull'effettivo stato dell'arte nella PA in materia di digitalizzazione.

---

<sup>3</sup> Con il D.l. n. 83/2012 (Decreto sviluppo 2012) DigitPA è stato soppresso ed è stata istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale, ente che ne eredita le funzioni ed è preposto agli obiettivi dell'Agenda digitale italiana.

## REGIONI

Regioni	Responsabili del Trattamento dei dati personali	Responsabili della Conservazione	Accessibilità totale
Accessibilità sito	70% ha pubblicato il Responsabile nell'informativa privacy	15% ha pubblicato il Responsabile della Conservazione	15% grado di accessibilità buono, con reperibilità sul sito di entrambi i dati ("3")
I Responsabili sono i Dirigenti	40% i Responsabili sono i Dirigenti di ogni settore		30% grado di accessibilità insufficiente, dati non reperibili sul sito ("1")
Si fa conservazione		40% fa conservazione	
Outsourcing		10% utilizzano servizi di conservazione in outsourcing 15% fanno riferimento a sistemi di conservazione regionali	55% grado di accessibilità discreto, reperibilità di almeno un dato ("2"). Spesso è il Resp. Del Tratt. Dati pers.




Figura 1 – Accessibilità totale per Regione nel reperire i dati – 1=insufficiente; 2=discreto; 3=buono




Figura 2 – Accessibilità del sito per il responsabile del trattamento dati personali – “sì”- pubblicato; “no”- non pubblicato




Figura 3 – Accessibilità del sito per il responsabile della conservazione – “sì”- pubblicato; “no”- non pubblicato




Figura 4 – I responsabili del trattamento dati personali coincidono con i dirigenti dell’ente, ognuno per il proprio settore di competenza




Figura 5 – è stato avviato un sistema di conservazione digitale




Figura 6 – Il sistema di conservazione è stato affidato in outsourcing

## REGIONI

Come si evince dai grafici **il sistema di conservazione digitale è stato avviato solo nel 40% delle Regioni** e di queste il 10% ha affidato in outsourcing la procedura, mentre il 15% si affida ai sistemi archivistici di conservazione dei documenti informatici sviluppati a livello regionale, come PARER per l'Emilia Romagna, CSI per il Piemonte e DAX per la Toscana.

A differenza del responsabile della conservazione, **il responsabile del trattamento dati personali risulta pubblicato nel 70%** dei siti web istituzionali delle Regioni e, dove non pubblicato, è sempre designato ufficialmente, inoltre **nel 40% dei casi coincide con il Dirigente dell'ente**, in base al settore di competenza.

Il 5% dei casi corrisponde alla richiesta di accesso agli atti, tramite PEC, che abbiamo necessariamente dovuto inoltrare per ottenere le informazioni.

## PROVINCE

Province	Responsabili del Trattamento dei dati personali	Responsabili della Conservazione	Accessibilità totale
Accessibilità sito	27% ha pubblicato il Responsabile nell'informativa privacy	9% ha pubblicato il Responsabile della Conservazione	7% grado di accessibilità buono, con reperibilità sul sito di entrambi i dati ("3")
I Responsabili sono i Dirigenti	73% i Responsabili sono i Dirigenti di ogni settore		71% grado di accessibilità insufficiente, dati non reperibili sul sito ("1")
Si fa conservazione		22% fa conservazione	
Outsourcing		5% conservazione in outsourcing 5% fanno riferimento a sistemi di conservazione regionali	22% grado di accessibilità discreto, reperibilità di almeno un dato ("2"). Spesso è il Resp. Del Tratt. Dati pers.




Figura 7 – Accessibilità totale per Provincia nel reperire i dati – 1= insufficiente; 2= discreto; 3= buono




Figura 8 – Accessibilità del sito per il responsabile del trattamento dati personali – "sì"- pubblicato; "no"- non pubblicato




Figura 9 – Accessibilità sito per il responsabile della conservazione – “si”- pubblicato; “no”- non pubblicato




Figura 10 – I responsabili del trattamento dati personali coincidono con i dirigenti dell’ente, ognuno per il proprio settore di competenza




Figura 11 – è stato avviato un sistema di conservazione digitale




Figura 12 – Il sistema di conservazione è stato affidato in outsourcing

## PROVINCE

A differenza delle Regioni, **solo nel 27% dei siti delle Province è pubblicato il Responsabile del trattamento dei dati personali** e il 73% dei responsabili nominati in tutte le Province contattate coincide con i dirigenti dell’ente, ognuno per il proprio settore di competenza.

I risultati cambiano per **il responsabile della conservazione**, che **risulta pubblicato nel 9% dei casi** e **solo il 22% delle Province ha effettivamente avviato un sistema di conservazione digitale** secondo la normativa vigente. Inoltre, solo il 5% ha affidato in outsourcing tutto il processo,



mentre il 5% confluisce nei sistemi di conservazione regionali sviluppati in Emilia Romagna, Toscana e Piemonte.

Siamo, inoltre, in attesa di una risposta dal 12% dei contatti circa il Responsabile della conservazione, avendo noi inviato una richiesta di accesso agli atti tramite PEC, e dal 7% dei contatti per i responsabili del trattamento dati personali, che potranno andare a rafforzare, quindi, anche la percentuale della coincidenza tra questi e i dirigenti di ogni settore.

## COMUNI CAPOLUOGO

Comuni capoluogo di provincia	Responsabili del Trattamento dei dati personali	Responsabili della Conservazione	Accessibilità totale
Accessibilità sito	24% ha pubblicato il Responsabile nell'informativa privacy	Nessun sito ha pubblicato il Responsabile della Conservazione	Nessun sito dimostra un buon livello di accessibilità "3" nella pubblicazione di entrambi i responsabili
I Responsabili sono i Dirigenti	68% i Responsabili sono i Dirigenti di ogni settore		2% dei casi risulta impossibile accedere al sito
Si fa conservazione		13% fa conservazione e il 23% dichiara di aver avviato il sistema di conservazione	74% grado di accessibilità insufficiente, dati non reperibili sul sito ("1")
Outsourcing		4% conservazione in outsourcing 4% fanno riferimento a PARER (Polo Archivistico Regione Emilia Romagna)	24% grado di accessibilità discreto, reperibilità di almeno un dato ("2"). Spesso è il Resp. Del Tratt. Dati pers.




Figura 13 - Accessibilità totale per Comune del Capoluogo di provincia nel reperire i dati – 1= insufficiente; 2= discreto; 3= buono




Figura 14 - Accessibilità del sito per il responsabile del trattamento dati personali – “sì”- pubblicato; “no”- non pubblicato




Figura 15 - Accessibilità sito per il responsabile della conservazione – “sì”- pubblicato; “no”- non pubblicato




Figura 16 - I responsabili del trattamento dati personali coincidono con i dirigenti dell'ente, ognuno per il proprio settore di competenza




Figura 17 - È stato avviato un sistema di conservazione digitale




Figura 18 - Il sistema di conservazione è stato affidato in outsourcing

## COMUNI CAPOLUOGO

I risultati dimostrano che **il responsabile della conservazione per i comuni resta ancora una figura non indispensabile** per la conservazione dei documenti informatici, ma un buon 23% ammette il ritardo e dichiara di aver avviato il processo di conservazione ma di non aver ancora nominato ufficialmente un responsabile che se ne occupi.



Da un considerevole 30% rimaniamo invece in attesa di una risposta alle PEC da noi inviate, sperando di poter ottenere al più presto queste informazioni che sarebbe nostro legittimo diritto conoscere anche senza una formale richiesta di accesso agli atti.

**Il responsabile del trattamento dei dati personali è pubblicato nel 24% dei siti analizzati**, se pur sempre designato. Risulta coincidere con i dirigenti dell'ente, ognuno per il proprio settore di competenza, nel 68% dei casi.



## MINISTERI

I Ministeri, purtroppo, rappresentano la vera nota dolente di tutto il lavoro di ricerca svolto.

**In un solo caso**, sul sito del Ministero dell'Economia e della Finanza, **abbiamo riscontrato nell'informativa privacy i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati personali**, che coincidono con i dirigenti, ognuno per il proprio settore di competenza; per il resto, invece, in soli due casi abbiamo recuperato l'informazione tramite contatto telefonico.

Per quanto riguarda **i responsabili della conservazione**, invece, non sappiamo se per negligenza o per una sorta di resistenza alle nostre richieste, **non ci è stata data alcuna informazione, fatta esclusione per il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali**, che dichiara di utilizzare un servizio in outsourcing con SIN S.p.a. per la conservazione dei documenti informatici.

Attendiamo anche in questo caso le risposte alle nostre formali richieste di accesso agli atti, augurandoci che venga perlomeno soddisfatto il nostro diritto a conoscere chi gestisce e conserva i nostri dati.

## **Conclusioni**

Si può concludere affermando che il paradosso della PA continua a viaggiare tra alcuni avamposti di progresso digitale e le retrovie che dimostrano un attaccamento al vecchio sistema rigido del cartaceo, come nello stesso modo paradossale continuano a viaggiare i nostri documenti informatici nati con i bit e spesso trasformati in carta perché nessuno sa come conservarli.

La conservazione rappresenta non solo un sistema volto all'efficienza della gestione documentale, ma soprattutto il presupposto della nostra memoria e dell'autenticità dei documenti.

Bisogna ricordare che il fine ultimo di un documento è il suo valore come memoria nel tempo, tenendo sempre conto delle peculiarità delle diverse tipologie di documenti che variano in base alla funzione da essi svolta, in quanto prove o tracce di un'azione.

\*\*\*\*\*

*La ricerca è stata svolta dal 28 maggio al 16 luglio 2012 dalla dott.ssa Nina Preite sotto la supervisione del Direttore ANORC, dott. Alessandro Selam.*



Lo stato dell'arte del Responsabile del trattamento dei dati personali e del Responsabile della Conservazione nella PA by ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Italy License.

Permissions beyond the scope of this license may be available at [www.anorc.it](http://www.anorc.it).

**Siete liberi di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera alle seguenti condizioni:**

*Dovete attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi vi ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino voi o il modo in cui voi usate l'opera.*

*Non potete usare quest'opera per fini commerciali.*

*Non potete alterare o trasformare quest'opera, né usarla per crearne un'altra.*